

Circ. n. 116/Fi/21 5119/Sn AI/sb

Milano, 1° aprile 2021

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **Decreto Sostegni - Novità in tema di riscossione**

Fra le novità introdotte dal DL 22/03/2021 n. 41 (Decreto Sostegni) con la presente circolare si evidenziano le modifiche statuite in materia di pagamenti, di definizioni e notifiche di ruoli esattoriali.

➤ **CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO**

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell'art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021.

Prima del DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.

Entro il 31.5.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

AVVISI DI ADDEBITO INPS

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il DL 41/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento può avvenire entro il 31.5.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

Va detto che secondo la censurabile opinione dell'Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

RATE DA DILAZIONE DEI RUOLI

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall'8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021.

RATE DA "ROTTAMAZIONE DEI RUOLI" E DA "SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI" - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipate la rate derivanti dalla "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "saldo e stralcio degli omessi versamenti".

Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:

- **entro il 31.7.2021**, per le rate scadute nel 2020;
- entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

Prima del DL 41/2021, il pagamento delle rate scadute nel 2020 sarebbe dovuto avvenire entro l'1.3.2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica il "periodo di tolleranza" di 5 giorni.

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica (si pensi al caso in cui il contribuente non versi imposte regolarmente dichiarate) che al controllo formale della dichiarazione.

Molte questioni presentano aspetti problematici, dunque non è escluso che saranno oggetto di ulteriori interventi legislativi o di chiarimenti ad opera degli enti competenti.

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA

In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2023.

Sulla base di una diversa interpretazione, il termine potrebbe però decadere il 28.2.2025.

Relativamente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il termine scade non il 31.12.2022 ma il 31.12.2023.

CONTROLLO FORMALE

In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2023 (e non il 31.12.2021).

Adottando una diversa interpretazione, tuttavia, il termine potrebbe decadere, rispettivamente, il 28.2.2026 e il 28.2.2025.

TERMINI IN SCADENZA AL 31.12.2020

In base alla disciplina antecedente al DL 41/2021, tutti i termini per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza il 31.12.2020 sarebbero slittati al 31.12.2022 (si pensi alla liquidazione automatica per l'anno 2016, in base alla dichiarazione presentata nel 2017).

Questa norma è stata abrogata, dunque i termini in scadenza il 31.12.2020 non risultano, formalmente, più prorogati.

CARICHI AFFIDATI DALL'8.3.2020 AL 31.12.2021

Relativamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.

➤ ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI SINO A 5.000,00 EURO

Per effetto del DL 41/2021 sono annullati automaticamente i ruoli 2000-2010 consegnati agli Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.

Rientrano nell'annullamento automatico i ruoli che al 23.3.2021 hanno un importo residuo sino a 5.000,00 euro.

Può anche trattarsi dei ruoli che sono stati oggetto di precedente "rottamazione" o di "saldo e stralcio degli omessi versamenti".

AMBITO APPLICATIVO

Nell'annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria, contributiva e non.

Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all'INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.

REQUISITI REDDITUALI

Possono beneficiare dell'annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro nell'anno 2019 (dichiarazione presentata nel 2020).

➤ DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 5 del DL 41/2021 prevede una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario.

PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE

Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
- aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2020.

AMBITO OGGETTIVO DELLA DEFINIZIONE

La definizione ha ad oggetto IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.

Sembra che, in via eccezionale, la definizione riguardi anche i contributi previdenziali determinati nell'ambito della dichiarazione dei redditi (si pensi alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata INPS), sebbene vengano per legge riscossi autonomamente dall'INPS e non dall'Agenzia delle Entrate.

Tale aspetto potrebbe essere chiarito nei provvedimenti attuativi della definizione, che saranno emanati dall'Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

